

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA AREA RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INTERNAZIONALIZZAZIONE SETTORE DOTTORATO E ASSEGNI DI RICERCA

Bando di concorso integrativo per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXIII ciclo. Scadenza presentazione domande: 15 dicembre 2017.

D.R. n. 4015

## IL RETTORE

- Vista la Legge 13.8.1984, n. 476, pubblicata sulla G.U. n. 229 del 21.8.1984, sulle norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università e successive modifiche ed integrazioni.
- Vista la Legge 30.11.1989, n. 398, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14.12.1989 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto l'art. 4 della Legge 3.7.1998, n. 210, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 6.7.1998, e successive modifiche e integrazioni.
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20.2.2001, contenente le disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.4.2001, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26.7.2001, relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.
- Visto il Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. n. 1218 del 16.9.2014 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 26.11.2004, contenente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n. 509.
- Visto il Decreto Ministeriale 18.6.2008 con il quale l'importo minimo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato fissato in € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14.01.2011 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. 490 del 7.12.2011, pubblicato su G.U.
   Serie generale n. 290 del 14.12.2011, e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il Decreto Ministeriale 8.2.2013, n. 45, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6.5.2013, con cui è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
- Visto il Decreto Rettorale n. 347 del 5.6.2013, recante il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca, e successive modifiche e integrazioni.
- Visto il Decreto Ministeriale Prot. 639 del 19.8.2014 di accreditamento quinquennale, pari a tre cicli consecutivi, dei corsi di dottorato di ricerca presentati dall'Università degli Studi di Genova per l'a.a. 2014/2015.
- Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca XXXIII ciclo con sede amministrativa presso l'Università
  degli Studi di Genova presentate dai Dipartimenti e dalle competenti strutture di coordinamento della ricerca
  universitaria determinate dallo Statuto.
- Vista la nota del MIUR Prot. n. 12311 del 21.4.2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2017/2018 – XXXIII ciclo".
- Visto il parere favorevole dell'ANVUR relativamente alla proposta di accreditamento relativa al Corso di Dottorato di Ingegneria civile, chimica e ambientale, presentata in data 26.5.2017.
- Viste le delibere del Senato Accademico nelle sedute del 21.2.2017 e 21.3.2017.
- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 22.2.2017 e del 22.3.2017.

- Visto il Decreto Rettorale n. 1314 del 14.4.2017 concernente il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXXIII ciclo.
- Vista la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) in data 26.9.2017 con la quale il Dipartimento chiede l'attivazione di 3 borse per il dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale Curriculum: Scienza e ingegneria del vento XXXIII ciclo, a valere su fondi del Dipartimento derivanti dal progetto ERC AdG 2016 THUNDERR 741273, "Detection, simulation, modelling and loading of thunderstorm outflows to design wind-safer and cost-efficient structures", in collaborazione con enti di ricerca stranieri.
- Considerato che nella suddetta delibera il Dipartimento evidenzia che, al fine di consentire lo svolgimento del dottorato secondo le tempistiche del progetto e del partenariato, si rende necessario adottare, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento di dottorato, specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative.

#### DECRETA

#### Art. 1 - Attivazione

- 1. E' indetto pubblico concorso per n. 3 posti con borsa per l'ammissione al corso di dottorato in Ingegneria civile, chimica e ambientale Curriculum: Scienza e ingegneria del vento XXXIII ciclo di durata triennale con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, nell'ambito del progetto ERC AdG 2016 THUNDERR 741273, "Detection, simulation, modelling and loading of thunderstorm outflows to design wind-safer and cost-efficient structures", indicato in premessa.
- 2. Il concorso si svolgerà per titoli e colloquio.
- 3. Ai sensi del presente bando si intendono per 'titoli' le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere di referenza, il progetto di ricerca, gli ulteriori titoli, di cui al comma 2 lett. d) e al comma 3 dell'art. 3 del presente bando.
- 4. Nell'allegato A sono indicati:
- il Coordinatore del corso:
- il Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca;
- le informazioni concernenti il calendario, i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove e i temi di ricerca.
- 5. Il calendario delle prove, pubblicate nell'allegato A del presente bando, può essere eventualmente rettificato, fino a 15 gg. prima dell'inizio delle prove, mediante diffusione sul sito internet dell'Ateneo, alla pagina: http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/.

# Art. 2 - Requisiti di ammissione

- 1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla scadenza del bando, di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria o di laurea specialistica/magistrale ovvero di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
- 2. Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l'interessato deve chiederne l'equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
- a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
- b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
- 3. Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell'ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
- 4. Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione disponibile.
- L'eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la "dichiarazione di valore" siano presentate entro il termine previsto per l'iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi.
- 5. Il rilascio della suddetta documentazione e dell'eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari anno accademico 2017-2018", disponibile all'indirizzo <a href="http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri">http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri</a>.

## Art. 3 - Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all'indirizzo <a href="http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato">http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato</a>, entro le ore 12.00 (ora italiana) del 15 dicembre 2017 (termine di scadenza del bando).

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Il sistema informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, che il candidato deve stampare e presentare, debitamente sottoscritta, al momento dell'eventuale ammissione al corso.

- 2. Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:
  - a) il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l'indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
  - b) la denominazione del corso di dottorato, del curriculum per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso di ammissione;
  - c) la cittadinanza;
  - d) tipo e denominazione della laurea posseduta con l'indicazione della data, della votazione e dell'Università presso cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un'Università straniera nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l'equipollenza stessa oppure l'istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all'art. 2;
  - e) la lingua straniera della quale si vuole dare prova di conoscenza durante il colloquio;
  - f) solo per cittadini stranieri: il livello di conoscenza della lingua italiana;
  - g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito.

## Le domande presentate dopo le ore 12.00 del 15 dicembre 2017 non saranno prese in considerazione.

- 3. Alla domanda devono essere allegati, mediante la procedura on-line:
- a) documento di identità in corso di validità e fronte/retro in caso di carta d'identità o patente di guida;
- b) curriculum vitae et studiorum del candidato. Nel predetto curriculum possono essere incluse tutte le informazioni ritenute pertinenti alle tematiche oggetto del corso di dottorato per il quale è presentata domanda. Queste informazioni, a titolo esemplificativo, possono concernere: le esperienze di ricerca e/o lavorative pregresse, gli eventuali altri titoli in possesso (inclusi quelli di studio), le certificazioni, le pubblicazioni, i brevetti, ecc.;
- c) un progetto di ricerca concernente una delle tematiche di ricerca del dottorato oggetto della domanda come riportate nell'allegato A (dieci pagine al massimo);
- d) un documento contenente il titolo della tesi e una sintetica descrizione di quest'ultima nonché un'elencazione degli esami sostenuti, della loro votazione e, se possibile, una breve descrizione dei relativi programmi;
- e) eventuali ulteriori titoli inerenti le tematiche di ricerca trattate dal corso, ciascuno di lunghezza non superiore a 10 pagine;
- f) gli eventuali ulteriori documenti, indicati nell'allegato A.
- Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.
- 4. I documenti di cui al precedente comma 3 potranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese.
- 5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione avranno altresì valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate.
- L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall'iscrizione e dall'eventuale godimento della borsa di studio con effetto retroattivo, fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
- 6. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.
- 7. L'Università si riserva di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando.

## Art. 4 - Procedure di ammissione

1. La valutazione comparativa per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca è intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica e, nel caso del concorso per titoli e colloquio, è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo la modalità descritta come segue.

La Commissione predeterminerà i criteri per la valutazione comparativa dei titoli, anche ai fini della determinazione dell'idoneità e i criteri di valutazione del colloquio.

Provvederà quindi a stilare la graduatoria degli ammessi al colloquio, che sarà affissa, prima del colloquio, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) e all'indirizzo http://dottorato.dicca.unige.it/ita/siv

entro il 17.1.2018.

Il colloquio comprende l'illustrazione delle attività di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attività pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum, fermo restando quanto eventualmente diversamente disposto nell'allegato A. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

Nel corso del colloquio il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identità.

Art. 5 - Commissione giudicatrice e suoi adempimenti

1. Il Rettore, su proposta del collegio dei docenti nomina, con proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. La commissione è composte di almeno tre docenti; può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, provenienti da enti e strutture pubbliche o private di ricerca.

2. La commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della

documentazione trasmessa dai candidati.

3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) presso cui si è svolta la prova.

4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei

voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

- 5. La graduatoria definitiva sarà resa pubblica entro il 5 febbraio 2018 esclusivamente nei seguenti modi:
- affissione all'albo del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA);

- affissione all'albo di Ateneo;

pubblicazione sul sito internet <a href="http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/">http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/</a>.

Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

## Art. 6 - Ammissione al corso

1. I candidati sono ammessi al corso, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarità di

borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.

3. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta ad un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

## Art. 7 - Borse di studio

1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

2. In caso di parità di voti, ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

3. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non può fruirne una seconda volta.

4. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

5. L'importo annuale al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente di ciascuna borsa di studio è specificato

nell'allegato A.

6. La borsa di dottorato è erogata in rate con cadenza mensile, ha durata annuale ed è rinnovata annualmente a seguito del superamento della verifica, attestato dal collegio dei docenti, che dimostri il regolare e proficuo svolgimento delle attività di ricerca previste per l'anno precedente.

7. L'importo della borsa di dottorato è maggiorato del 50%, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi,

se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

8. A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo non inferiore al 10% della borsa. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

9. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.

#### Art. 8 - Scadenzario e contenuti della domanda di iscrizione

1. I concorrenti che risultino ammessi al corso di dottorato dovranno presentare domanda di iscrizione mediante l'apposita procedura online (<a href="https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL">https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL</a>) entro il <a href="https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/confermaPL">12 febbraio 2018</a>, termine perentorio a pena di decadenza.

La mancata presentazione della domanda di iscrizione entro detti termini verrà considerata rinuncia al posto.

- 2. Alla domanda devono essere allegati, tramite l'apposita procedura on-line:
  - a) fotocopia di un documento di identità, fronte e retro, in carta libera;
  - b) fototessera in formato jpg.
- 3. Gli studenti fruitori di borsa di studio, devono inoltre allegare alla procedura telematica, i seguenti moduli (disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.unige.it/modulistica/stipendi/index.html):
  - scheda anagrafica e modalità accrediti;
  - dichiarazioni gestione separata INPS dottorandi.
- 4. Nel caso di studente con titolo di studio straniero si ricorda che deve essere consegnata, presso lo Sportello del Servizio Alta Formazione sito in P.zza della Nunziata 6, 2º piano, la documentazione in originale prevista dall'art. 2 del bando di concorso:
  - titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
  - "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.

#### Art. 9 - Divieti e rinunce

- 1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Università.
- 2. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attività, a condizione che il collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività fino al momento della rinuncia.
- 3. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilità penale per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

## Art. 10 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

- 1. Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento dei seguenti importi all'atto dell'iscrizione:
  - a) imposta di bollo pari a € 16,00 (da effettuare esclusivamente tramite i servizi on-line al seguente indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/);
  - b) tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della Legge Regionale 27 giugno 2012 n. 22.
- 2. Il mancato pagamento nei termini suddetti dà luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.

# Art. 11 - Svolgimento dei corsi

- 1. Il corso inizia formalmente dal 1º marzo 2018 e ha durata triennale.
- 2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto all'art. 6 comma 3.
- 3. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nelle attività di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo.
- 4. A prescindere dalla tematica scelta dal candidato ai sensi del precedente art. 3, comma 3, lett. c), durante il corso il dottorando svolgerà la ricerca assegnata dal collegio dei docenti.
- 5. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
- 6. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenți casi, debitamente documentati: maternità, paternità, malattia, frequenza di un master universitario e di Tirocinio Formativo Attivo presso la medesima sede. Il recupero del periodo di sospensione avverrà a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo

utile, sosterrà l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a 30 giorni comporta l'immediata sospensione della borsa.

7. Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull'attività svolta. Il collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il collegio dei docenti, sentito il tutore, delibera sull'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale; nel caso di risultati insufficienti, propone al Magnifico Rettore di decretare l'esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso. 8. Prima dell'inizio di ogni anno di corso i dottorandi ammessi ai sensi del comma precedente, devono presentare domanda di iscrizione all'anno successivo, provvedendo – ove tenuti – al pagamento dei contributi di cui all'art. 10 negli importi stabiliti annualmente.

## Art. 12 - Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso a seguito della discussione pubblica di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale della commissione di esame, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

# Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Genova, "Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca" e "Area Didattica e studenti - Servizio alta formazione - Settore alta formazione", e trattati per le finalità di gestione della selezione e della carriera del dottorando, secondo le disposizioni del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196.

## Art. 14 - Diffusione

1. Il presente bando di concorso è disponibile sul sito Internet dell'Università degli Studi di Genova alla pagina <a href="http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/">http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/</a>. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente presso "Area ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione - Settore dottorato e assegni di ricerca" all'indirizzo e-mail <a href="mailto:dottorato-assegni@unige.it">dottorato-assegni@unige.it</a>.

IL RETTORE
ProfyPaole Comanducci

GANOVA, 2 5 OTT 2017

Tel. 010/2099618

Responsabile del procedimento: dott. Aldo Spalla